

Codice DB1413

D.D. 3 ottobre 2013, n. 2316

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 75/13 relativa a interventi di sistemazione idrogeologica del rio Tambac in frazione Staffa del Comune di Macugnaga (VB). Richiedente: Comunita' Montana delle Valli dell'Ossola (VB).

In data 04/02/2013 ns. prot. n. 8957/DB14.13 è pervenuta al Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania la richiesta della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola (VB) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 relativamente al progetto di sistemazione idrogeologica del rio Tambac in frazione Staffa del Comune di Macugnaga (VB).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Dott. Ing. Franco Falciola, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui all'oggetto.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 16/07/2013, il Comune di Macugnaga (VB) ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto.

Con nota prot. n. 30199 del 22/08/2013, ns. prot. n. 55525/DB14.13 del 27/08/2013, il 5° Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art.12 della L.R. 37/06 e dell'art. 10 del R.R. 6/R/2008, precisando che il corso d'acqua in oggetto non è compreso nel piano di ripopolamento provinciale.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

La realizzazione delle opere di cui trattasi rientra nei casi non soggetti concessione né a pagamento di canone ai sensi dell'art. 23 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- viste la L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, con sede in via Romita 13/bis a Domodossola (VB) ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza del 04/02/2013 ns. prot. n. 8957/DB14.13, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole